

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017**

denominata

G.V. PROTEZIONE CIVILE CASSOLO

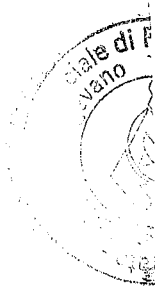
O.D.V.

Art. 1 -Denominazione e sede

1. È costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017, in forma di Organizzazione di Volontariato (ODV), l'associazione denominata "G.V. Protezione Civile Cassolo ODV", di seguito denominata "Associazione".
2. L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti D.Lgs. 117/2017, della relativa normativa di attuazione, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione opera altresì, per quanto compatibile con le proprie finalità, nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi del D.Lgs. 1/2018. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La dizione Organizzazione di Volontariato è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Cassolnovo (PV) in Via Palestro 27/D e la sua durata è illimitata
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Tale modifica può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. La cancellazione dell'associazione dall'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli art. 12 e 32 comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Art. 2 – Statuto

1. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione e vincola alla sua osservanza i soci e volontari dell'associazione stessa.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina di particolari aspetti organizzativi.





Art. 3 – Finalità e attività di interesse generale

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue in via prevalente finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e altri eventi calamitosi.

L'Associazione opera nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ai sensi del D.Lgs. 1/2018, concorrendo alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento dell'emergenza, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e sotto il coordinamento delle autorità competenti.

L'associazione svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'Art. 5, comma 1, lettere d), e), y), u) del D.lgs 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

y) L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di protezione civile, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni, nonché nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione si propone, pertanto, di svolgere le seguenti attività:

- volontariato di protezione civile
 - organizzazione di corsi di specializzazione a favore dei Volontari propri o di altre ODV
 - organizzazione di eventi esercitativi/formativi
 - collaborare in modo propositivo con Enti, Istituzioni, Amministrazioni, Autorità competenti in materia di Protezione Civile
 - mettersi a disposizione quale componente di colonna mobile provinciale o regionale
 - attività promozionali per la diffusione della cultura di protezione civile verso cittadini e scuole
 - attività di autofinanziamento che prevedano un contributo volontario e forfettario a fronte di impiego di attrezzature proprie dell'associazione a favore di altre associazioni e Pro Loco.
2. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'associazione promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione dei volontari secondo la normativa vigente e i regolamenti applicabili. Il Volontario assume il ruolo di "aspirante volontario" fino ad ultimazione del corso base come previsto dal regolamento di Regione Lombardia, quindi assume il ruolo di Volontario ed inizia ad intraprendere un percorso formativo e di professionalizzazione. Il Volontario che proviene da altra Organizzazione di Volontariato con provata esperienza conserva il ruolo di Volontario operativo. L'Associazione può avere Volontari operativi in protezione civile e Volontari sostenitori non operativi in attività strettamente pertinenti alla protezione civile, ma operativi per tutte le altre attività istituzionali.
4. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. L'associazione assicura tutti i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.
5. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 del D. lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Il Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività
- 



di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una integrazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 4 – Ammissione

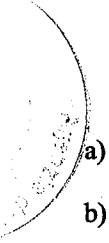
1. Possono presentare domanda di ammissione all'associazione tutte le persone fisiche, di qualsiasi provenienza etnica e fede religiosa, che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà si impegnano concretamente per realizzarle.
2. La domanda di ammissione dovrà contenere:
 - l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica.
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di ammissione.
4. L'interessato ricevuta la comunicazione di rigetto ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato.
5. L'iscrizione viene annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.
6. L'ammissione a volontario è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. La quota associativa è annuale, intransmissibile, non rivalutabile, non rimborsabile ed è determinata dall'Assemblea dei Volontari.
8. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Qualora il numero degli associati divenga inferiore al minimo di legge, esso dovrà essere reintegrato entro il termine previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Volontari

1. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri di ciascun volontario, escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun Volontario ha il diritto:
 - a) di votare per l'elezione degli organi sociali trascorsi almeno tre mesi di iscrizione presso questa associazione e di poter presentare la propria candidatura trascorsi almeno sei mesi di iscrizione presso questa associazione.
 - b) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.
 - c) di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate.
 - d) di prendere atto dell'o.d.g. delle assemblee ed esprimere il proprio parere.
 - e) di prendere visione del rendiconto economico/finanziario, di consultare i verbali e i libri sociali.
 - f) di partecipare a tutte le iniziative dell'associazione.
 - g) di essere informati e di partecipare ai corsi di formazione.

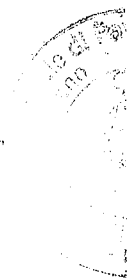
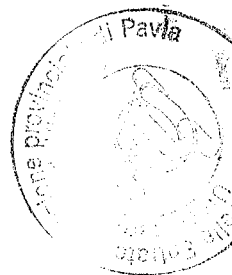
Ciascun Volontario ha il dovere:



- 
- a) di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
 - b) di rispettare anche se dissenziente quanto deliberato dagli organi sociali
 - c) di non recare danno all'associazione
 - d) di garantire la rintracciabilità telefonica h. 24 per 365 gg. anno
 - e) di garantire la disponibilità di servizio, svolgendo almeno 12 servizi per ogni anno sociale, escluse le emergenze
 - f) di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro
 - g) di versare la quota associativa entro la fine di febbraio di ogni anno, secondo l'importo annualmente stabilito dall'assemblea
 - h) di NON svolgere qualsiasi attività NON attinente alla Protezione Civile indossando la divisa ed esibendo loghi o scritte riconducibili alla Protezione Civile se non espressamente autorizzati;
 - i) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
 - j) di non arrecare danno all'associazione;
 - k) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.
3. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di volontario, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.
4. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 6 – Perdita della qualifica di volontario

1. La qualifica di Volontario si perde in caso di decesso, per recesso e per esclusione.
 2. Il Volontario può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà ad aggiornare il libro volontari. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'associazione. Il volontario che recede, o viene escluso, dovrà restituire alla associazione l'attrezzatura a suo tempo ricevuta in comodato d'uso (il tutto consegnato con firma del foglio di consegna).
 3. Il volontario che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, dalle delibere degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di particolare gravità può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata all'interessato, il quale entro trenta giorni può ricorrere all'Assemblea dei Soci, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. La perdita della qualità di socio comporta automaticamente la cessazione anche della qualità di volontario dell'Associazione
- 



Art. 7 – Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei volontari
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale secondo l'art. 30 D.lgs. 117/2017)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

L'associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i volontari.

Art. 8 – Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i volontari dell'associazione in regola con il versamento della quota sociale ed è l'organo deliberante sovrano.

L'assemblea può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente e viene nominato un segretario che avrà il compito di redigere verbale.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunata e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'assemblea, inoltre, può essere convocata:

- dal Presidente
- su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti
- da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

I volontari possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri volontari, conferendo loro delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun volontario.

L'assemblea può svolgersi anche con modalità telematiche.

Delle riunioni delle assemblee è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i volontari.

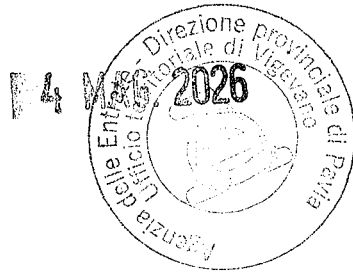
Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, eleggendoli tra i volontari. In caso di revoca del Presidente decade anche il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli art. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare della quota associativa;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modificazioni allo statuto;
- delibera sull'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'associazione.



Art. 10 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei volontari presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei volontari presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei volontari presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei volontari in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro volontari ed il voto favorevole dei tre quarti (¾) dei presenti.

Nel caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (¾) dei volontari iscritti nell'apposito libro volontari.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

I volontari che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi, tranne quelli che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i volontari e trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea.

E' previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia verificabile l'identità del volontario che partecipa e vota.

ART. 11 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono scritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari, nonché della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei volontari.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra i volontari.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e rimangono in carica per la durata di tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 12 – Competenze del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra l'Associazione curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- b) delibera in merito alle limitazioni dei poteri di rappresentanza dei consiglieri;
- c) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività e all'interno della bozza di bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo, nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenta quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- e) approva o rigetta le domande di ammissione;
- f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei volontari;
- g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo



sociale;

h) elegge il Presidente, il Vice Presidente, nomina il Segretario e il Tesoriere.

ART. 13 – Funzionamento del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto il verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

Qualora uno dei Consiglieri eletti rinunci alla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti nominati scadono con la scadenza prevista per gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 14 – Il presidente

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei volontari.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'assemblea.

In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

ART. 15 – Il vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qual volta questi sia impossibilitato ad esercitarla.

Il Vicepresidente gestisce con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione, qualora il Consiglio Direttivo non attribuisca ad altro consigliere la carica di Tesoriere.

Il Vicepresidente relaziona il Consiglio Direttivo sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i Pubblici Uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.



ART. 16 – Il segretario e il tesoriere

Il Segretario verbalizza le riunioni di assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei volontari, garantendone libera visione al volontario che lo richieda.

Il Tesoriere, qualora la carica venga attribuita ad altro Consigliere, cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione; cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

ART. 17 – Organo di controllo e revisione legale

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di controllo. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti, iscritto al relativo registro e nel caso di organo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

ART. 18 – Libri sociali

Sono libri sociali dell'associazione:

- a) il libro dei volontari, contenente l'elenco dei volontari dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione. Come disposto dal Decreto del 6/10/2021 è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale

La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

I verbali di Assemblea di Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

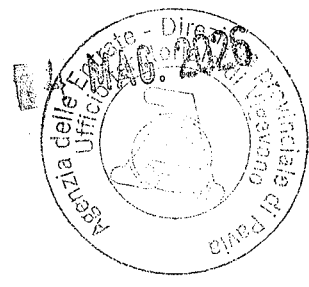
Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

ART. 19 – Risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rendite patrimoniali;
- e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- f) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- g) eventuali rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) proventi derivanti da attività svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti da somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- i) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.



La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

ART. 20 – Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs.n. 117/2017.

ART. 21 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma del D.Lgs. 117/2017.

Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività sono predisposte dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. n. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l'ammontare dell'eventuale quota sociale annua.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 22 – Divieto di distribuzione degli utili

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

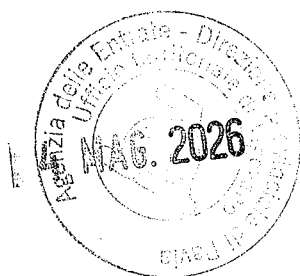
ART. 23 – Beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

ART. 24 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e altri enti e/o soggetti pubblici e/o privati di cui all'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 sono deliberati dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.



ART. 25 – Assicurazione dei volontari

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 26 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

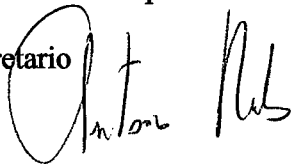
ART. 27 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e del D.Lgs. 1/2018, nonché la normativa vigente.

LO STATUTO DI CUI SOPRA SI COMPONE DI N. 10 PAGINE COMPRESA LA PRESENTE

Cassolnovo li 27 aprile 2026

Il Segretario



Il Presidente



